



Convenzione tra Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale) e Formez PA
POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana - Asse VII
AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE – LINEA COMUNI

APPUNTO PARERE ANCI SU CENTRALI DI COMMITTENZA
di Arturo Bianco

Gli strumenti attraverso cui i Comuni non capoluogo di Provincia possono dare vita ad una centrale di committenza sono 4: Unioni, accordi consortili, utilizzazione delle province, utilizzazione dei soggetti aggregatori. Sono tali quelli inseriti in un apposito elenco formato dall'Anac. In questa direzione vanno le indicazioni fornite dall'Anci, con riferimento in particolare ai municipi che hanno meno di 10.000 abitanti, per i quali i vincoli di adesione alle centrali di committenza sono particolarmente forti.

GLI AMBITI

La risposta Anci chiarisce che "i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi tramite:

- Unione ex art. 32 TUEL;
- Convenzione ex art. 30 TUEL (cd. "accordo consortile");
- Provincia, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA);
- Soggetto aggregatore (iscritto nell'elenco). Cioè: 1. Consip, 2. Centrali di acquisto regionali, 3. Soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori (Città metropolitane, Province, Associazioni, Unioni e Consorzi di enti locali, Convenzioni tra Comuni, e Soggetti da loro costituiti)".

Per l'utilizzazione di una Unione di comuni non è necessario che il Comune ne faccia parte. Un municipio può quindi anche rivolgersi a Anioni nel caso in cui direttamente non sia parte di nessuna. Nel caso in cui sia parte di una Unione si deve assumere il ricorso a questo istituto come la opzione privilegiata.

L'affidamento alla Provincia può essere fatto assumendo questo ente la natura e/o la veste di stazione unica appaltante.

Tra gli accordi consortili possono essere comprese anche le Convenzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Tali accordi possono essere conclusi anche tra più Comuni e le amministrazioni provinciali, con il che si conferma la lettura ampia da dare a questo strumento.

L'altro strumento utilizzabile è il ricorso ai soggetti aggregatori, cioè la Consip, le centrali di committenza regionali e quelli che si aggiungeranno sulla base delle decisioni dell'Anac. Sulla base delle previsioni contenute nel d.p.c.m emanato in data 11 novembre 2014 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2015, articolo 2, comma 1, l'Anci ricorda che possono essere iscritti all'elenco dei soggetti aggregatori le Città metropolitane, nonché Associazioni, Unioni e Consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi Comuni resi in forma di Convenzione per la gestione delle attività ai sensi del TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).





Questi soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: “nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013”.

Per il maturare di questi requisiti si tiene conto anche delle attività svolte dalle singole amministrazioni. A tali fini il termine per la presentazione delle domande all'Anac è scaduto lo scorso 17 aprile. Entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, con cadenza triennale la stessa Anac procederà all'aggiornamento di tale elenco. Come si vede siamo in presenza di forme di controllo preventivo sulla formazione dell'elenco dei soggetti aggregatori.



Formez PA